

# TCRS



Teoria e Critica della Regolazione Sociale

Quaderno 2009

Giovanni Magrì

PRESENTAZIONE  
SERGIO COTTA TRA ESPERIENZA GIURIDICA  
E SENSO ESISTENZIALE

---

**Centro Studi TCRS**

Via Crociferi, 81 - 95024 Catania - Tel. +39 095 230478 - [tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)

Giovanni Magri  
Università di Catania  
gmagri@lex.unict.it

In:  
*Il senso del diritto. Ricordando Sergio Cotta*  
Quaderno 2009

ISSN: 2100426  
Centro Studi  
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"  
Via Crociferi, 81 - 95024 Catania  
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462  
[tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)  
[www.lex.unict.it/tcrs](http://www.lex.unict.it/tcrs)

Giovanni Magri

PRESENTAZIONE:  
SERGIO COTTA TRA ESPERIENZA GIURIDICA E SENSO ESISTENZIALE

Questo terzo Quaderno di "Teoria e Critica di Regolazione Sociale" nasce dalla volontà di rendere omaggio a Sergio Cotta, a due anni dalla scomparsa, confrontandosi direttamente con l'espressione ultima del suo pensiero, il libro "Soggetto umano-Soggetto giuridico" del 1997. Nel secondo numero di TCRS, a partire dal saggio di Montanari che è riprodotto qui in apertura, abbiamo lanciato l'invito ad intrecciare un dialogo sul pensiero cottiano come pensiero "vivo"; un dialogo *su* Cotta ma anche, idealmente, *con* Cotta, nella convinzione che le sue pagine, ripercorse oggi, possano dare sollecitazioni e indicare percorsi non scontati, non ancora consegnati a una paginetta di storia della filosofia del diritto, al cui interno Cotta resterebbe un maestro, alla lettera, "indiscusso": al riparo da ogni contestazione, ma anche lontano dai temi su cui si accende il dibattito contemporaneo.

È significativo, dunque, che al nostro invito abbiano risposto alcuni "giovani" filosofi del diritto italiani: della generazione, cioè, che per ultima ha potuto apprezzare direttamente il magistero universitario di Cotta e la sua guida negli itinerari della ricerca (è in particolare il caso sia di Lorenzo Scillitani, sia di Barbara Troncarelli), o i cui maestri sono stati, con Cotta, in vivace dialogo personale (così Stefano Fuselli e Vito Velluzzi).

In fondo, è il titolo stesso di questa testata, in apparenza così poco "cottiano" – "Teoria e Critica della Regolazione Sociale" – a dare il segno del rapporto che il gruppo di ricerca che la anima vuole avere con il pensiero di Cotta: per Montanari il maestro di una vita, per tutti comunque un riferimento imprescindibile. Abbiamo scelto un programma di ricerca che non insiste, almeno nel titolo, sull'essenziale distinzione di compiti tra diritto e politica, tema cottiano per eccellenza. Diciamolo, dunque, a scanso di equivoci: l'esigenza di riaffermare l'autonomia concettuale del diritto tra politica ed economia sussiste ancora, ed è forte. Semmai, si presenta sotto altre forme, ed assume valenze di significato diverse da quelle che poteva avere quando Cotta saliva in cattedra: in una cultura italiana ancora profondamente influenzata dalla logica dei "distinti" di Croce o dalla dialettica del volere di Gentile. Negli anni '70 del secolo scorso, poi, ha raggiunto la

più matura espressione teorica in Europa una concezione della politica fortemente ideologica e prassistica: rispetto ad essa, rivendicare autonomia concettuale al diritto ha significato, per Cotta, anche erigere un fronte di resistenza intellettuale contro la violenza politica, interna – il terrorismo – e internazionale – la guerra fredda. Ma nei nuovi scenari della globalizzazione e della società “liquida”, gli stessi strumenti di analisi concettuale elaborati da Cotta – quelli della sua “ontofenomenologia delle forme coesistenziali” – ci possono accompagnare per itinerari in parte diversi. Si tratta, adesso, di ritrovare proprio nella fenomenologia e nell’ontologia strutturale del diritto le vie di una rinnovata legittimazione – simbolica, assiologica, comunque umanamente integrativa – della prassi politica, *fuori e oltre* la cornice dello Stato. Si tratta di ripercorrere dall’origine la formazione – alla lettera: la “messa in *forma*” – del legame sociale. Si tratta, ancora, di preservare la possibilità di una teoria della regolazione sociale che non sia mera descrizione e sistemazione della legalità tecno-economica, e che invece sia, ancora e nonostante tutto, teoria *critica*.

E *critico* è il ruolo che Cotta ha attribuito al diritto rispetto alla politica: di sempre rinnovata apertura alla dimensione universalmente umana, contro la tentazione della chiusura particolaristica – di matrice storicista, fossero poi nazionalisti o classisti i suoi esiti – che ha afflitto in particolare la politica ottonevicesca, e che si è tradotta nell’identificazione del diritto con gli ordinamenti giuridici degli Stati, da preservare o da abbattere. La posizione di Sergio Cotta nella filosofia del diritto italiana (ed europea) del secondo Novecento può essere integralmente letta come testimonianza di un pensiero sul diritto che possa essere ancora un pensiero critico, senza essere per ciò inevitabilmente, dopo la “crisi dei fondamenti”, un pensiero ideologico.

Dovremmo essere ormai vaccinati contro gli equivoci e gli schematismi che, nella ricezione degli scritti di Cotta, hanno generato due circostanze: la prima, che in essi apertamente si faccia rinvio ad un livello antropologico-fondamentale dell’argomentazione, definibile in vari sensi – alcuni dei quali del tutto legittimi – come “metafisico”; la seconda, che Cotta richiami nelle sue opere una pluralità di autori e di fonti, anche estranei alla (dopotutto breve) tradizione curriculare della filosofia del diritto come disciplina autonoma; e che lo faccia senza quell’assillo della contestualizzazione storica che tipicamente contraddistingue la cultura filosofica italiana (fino al rischio di un certo appiattimento storicistico delle prospettive).

Queste due circostanze hanno fatto di Cotta, insieme a pochi altri, un possibile esempio contemporaneo di quella che Bobbio, e Guastini con lui, hanno definito "filosofia del diritto dei filosofi", suggestivamente contrapposta alla "filosofia del diritto dei giuristi".

La "filosofia del diritto dei filosofi" sarebbe filosofia applicata: cioè, "la trasposizione estrinseca, se non forzata, di soluzioni da un campo all'altro, con la conseguenza che i problemi generali del diritto non sono studiati partendo dall'interno dell'esperienza giuridica stessa, ma dalle soluzioni date a problemi ancor più generali e comunque diversi"<sup>1</sup>. Ma per Bobbio, "salvo qualche eccezione i maggiori contributi alla filosofia del diritto sono stati dati da giuristi con interessi filosofici piuttosto che da filosofi con interessi per il diritto"<sup>2</sup>; e ciò grazie alla "precedenza data all'analisi sulla sintesi, precedenza fondata sulla convinzione che, pur essendo sintesi e analisi momenti necessari di ogni ricerca, è pur sempre preferibile un'analisi senza sintesi (di cui spesso sono rimproverati i giuristi-filosofi) che una sintesi senza analisi (che è il vizio comune ai filosofi-giuristi), la prima procurando almeno materiali buoni per costruire, la seconda costruendo case di sabbia, in cui nessuno andrebbe volentieri ad abitare"<sup>3</sup>.

Trent'anni dopo Bobbio, per Guastini era ancora vero che "i filosofi sono essenzialmente interessati a determinare i confini del regno del diritto, senza tuttavia varcarli in alcun modo. Essi non sono minimamente interessati, invece, ai concetti 'interni' dell'esperienza giuridica, ossia ai concetti impiegati dai giuristi nell'interpretazione e nella sistemazione delle norme giuridiche"<sup>4</sup>.

In radice, scrive con la solita chiarezza Guastini, la filosofia del diritto "dei filosofi" è legata all'idea "vetusta" che la filosofia sia "una concezione generale del mondo, e che il filosofo sia [...] una creatura onnisciente che conosce ogni cosa ed è capace di rispondere a qualunque domanda sulla base di tale concezione". Per contro, la filosofia del diritto "dei giuristi" presuppone l'idea di filosofia caratteristica dell'empirismo "e, in particolare, del suo sviluppo più coerente: la filosofia analitica contemporanea". Per essa la filosofia non è "una peculiare forma di conoscenza,

---

<sup>1</sup> N. Bobbio, *Natura e funzione della filosofia del diritto* (1962), in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965, p. 40.

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 44.

<sup>4</sup> R. Guastini, *Immagini della teoria generale del diritto*, in B. Montanari (a cura di), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi. Atti del seminario di studio, Siracusa 8-10 maggio 1992*, Giuffrè, Milano 1994, p. 60.

provvista di un suo specifico metodo o di un suo specifico oggetto”, ma “è, molto semplicemente, l’analisi logica del linguaggio”<sup>5</sup>.

Ora, se v’è un’utilità euristica a distinguere astrattamente i due modelli, va detto però che Cotta, il quale indubbiamente ha praticato uno “stile filosofico in filosofia del diritto”, dimostra con la sua opera quanto fecondo possa essere un tale approccio, se condotto con rigore. È inutile dire che egli non è appartenuto all’indirizzo empiristico in filosofia, e non ha identificato il suo compito con l’analisi logica del linguaggio. Non ne deriva però che la filosofia del diritto di Cotta sia stata una filosofia generale “applicata”, né che egli come filosofo si sia atteggiato a “creatura onnisciente” capace di rispondere a qualunque domanda. Se non fosse stato il suo temperamento autenticamente liberale, le sue esperienze di impegno civile e politico, la sua stessa intelligenza acutamente problematica, sarebbe stato quanto meno il magistero di Norberto Bobbio (di cui egli fu assistente, a Torino, nel secondo dopoguerra) a metterlo in guardia dai riduzionismi praticati su nozioni complesse ed elastiche, o dalla credenza nell’infallibilità dell’intelletto umano e nella definitività delle sue sintesi. Inoltre, Cotta non aveva *una* filosofia “generale” di riferimento, ascrivibile ad un solo autore o ad una sola “scuola”: e neanche la sua personale visione del mondo e della vita, nitidamente e rigorosamente cristiana, ha funzionato per lui come schema di precomprensione esaustivo ed esclusivo dei problemi dell’esperienza giuridica. Se si scorre l’indice dei nomi dall’ultima edizione de *Il diritto nell’esistenza*, accanto ai classici del pensiero filosofico antico e moderno – da Platone ed Aristotele a Kant ed Hegel – e in particolare della filosofia cristiana – Agostino più di Tommaso; ma anche Paolo di Tarso, nonché Leibniz, Kierkegaard, Rosmini –, tra gli autori più citati si troveranno alcuni dei maggiori pensatori del Novecento – Husserl ed Heidegger, ma anche Bergson e Wittgenstein – e, in mezzo ad essi, molti che non appartengono in senso stretto alla tradizione filosofica – così Lévi-Strauss, ma anche Mauss; Freud e Jung, ma anche Lacan e la Klein. Tutta questa varietà di riferimenti – alcuni dei quali evidentemente più influenti, nessuno però determinante in modo esclusivo – ci dice che l’asse portante, o il nucleo germinativo, dell’opera di Cotta non è la soluzione preconfezionata a problemi più generali, e comunque esterni alla vita del diritto; ma piuttosto tale asse o tale nucleo è la stessa esperienza giuridica, che catalizza intorno a sé i frutti maturi della riflessione filosofica.

---

<sup>5</sup> Ivi, pp. 61 s.

Così intenderei la tesi che, a dire di Bruno Romano, ha orientato il lavoro di Cotta: “la filosofia del diritto o è filosofia o non è”<sup>6</sup>; e l’ulteriore affermazione di Romano, che “Cotta ha *sia* chiamato i giuristi alle domande filosofiche essenziali, *sia* sollecitato i filosofi a dare attenzione alle questioni speculativamente prime del diritto”<sup>7</sup>. Certo, per leggere con profitto le opere di Cotta, per poter entrare davvero in dialogo critico con esse, è necessario conoscere la storia del pensiero occidentale, avere familiarità con il suo linguaggio e con i problemi che vi ricorrono; ma il senso profondo di quest’approccio apertamente filosofico mi pare sia quello di non recidere i fili che legano la scienza giuridica, e la stessa pratica del diritto, al mondo umano nel suo complesso. Ciò perché la filosofia è stata per Cotta, non “sapere assoluto” – s’è già detto quanto questa prospettiva gli fosse estranea –, sì invece domandare orientato verso l’integralità dell’esperienza umana nel mondo. Né filosofia “generale” applicata, dunque, né analisi logica del linguaggio; non sguardo dall’esterno dell’esperienza giuridica, a tal punto esterno da non riuscire più ad afferrare il suo oggetto proprio nella sua specificità e nelle sue dinamiche storiche; ma nemmeno uno sguardo così interno alla sistemazione dogmatica da non saperne più prendere alcuna distanza critica; da non saper più scorgere, oltre la rassicurante soluzione ordinamentale del positivismo giuridico, domande inevase e problemi pulsanti al cuore dell’esistenza degli uomini, dai quali e per i quali il diritto esiste.

La valenza di quel punto di vista autenticamente metafisico da cui spesso la riflessione di Cotta prendeva l’avvio o verso il quale faceva segno – senza peraltro mai indugiare più dello stretto necessario – può essere allora quella di acquisire la distanza necessaria per cogliere il senso *integralmente umano* del fenomeno giuridico. Ed è significata con chiarezza nei titoli delle opere, o delle sillogi, pubblicate da Cotta nel suo ultimo decennio di produttività scientifica: “Il diritto nell’esistenza”, “Diritto, persona, mondo umano”, “Soggetto umano – soggetto giuridico”.

Questi titoli alludono dunque allo stesso crinale espresso ancora felicemente, ma certo con maggior tasso di “tecnicità”, dalla formula “ontofenomenologia giuridica”, con la quale Cotta ha designato le linee di sintesi matura della sua ricerca. Al crinale, cioè, che separa e congiunge “esperienza” e “senso”; analisi e

---

<sup>6</sup> S. Cotta, *Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofeneomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1991<sup>2</sup>, p. VII.

<sup>7</sup> B. Romano, *In memoriam - Sergio Cotta (1920-2007): l’ ‘ontofenomenologia’ ed ‘il diritto nell’esistenza’*, “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, LXXXIV, 2007, n. 2, p. 174.

sintesi; esistenza ed essenza; fenomenologia, antropologia strutturale ed ontologia (aperta alla) metafisica. È su questo crinale che Bruno Montanari situa il suo punto di osservazione sull'opera di Cotta, nel saggio di apertura di questo quaderno: un punto di osservazione che riapre una prospettiva sull'origine e sulle ragioni della forma giuridica di coesistenza, *oltre* la dissoluzione dei "miti" dello Stato, della onnicomprensività della dialettica storica, della chiusura ordinamentale del diritto.

Su questo stesso crinale procedono gli altri saggi contenuti in questo quaderno. I contributi di Fuselli, Scillitani, Troncarelli seguono tutti, naturalmente con diverse accentuazioni personali, l'invito di Montanari a lavorare, per dir così, sulla soglia tra antropologia fenomenologica e metafisica. Lo fanno prolungando gli spunti presenti nell'opera di Cotta, o in direzione dell'antropologia e della fenomenologia (così Scillitani, che evidenzia la feconda tensione tra esistenzialismo ed essenzialismo nel confronto di Cotta con l'antropologia strutturale); o piuttosto in una direzione opposta, apertamente metafisica: è il caso di Barbara Troncarelli, che sottolinea proprio le virtualità logico-metafisiche della nozione cottiana di "soggetto"; e di Stefano Fuselli, che prende avvio dal rapporto, che Montanari problematizza, tra "finitezza" e "finitudine". Il contributo di Velluzzi, offerto come omaggio a Cotta ma occasionato da un ben diverso contesto di riflessioni, è dedicato ad "Analogia giuridica, uguaglianza e giurisprudenza della Corte europea di giustizia" e testimonia la possibilità, ed anzi l'urgenza, di superare il Novecento anche nella rigidità di certe contrapposizioni, di cui si è trovata ancora traccia nei grandi maestri della filosofia del diritto. Oggi, problemi di interpretazione e di applicazione del diritto sorgono in uno scenario che non è più caratterizzato dal riferimento statale degli ordinamenti. Allora, il positivismo giuridico di indirizzo analitico conferma il suo ruolo prezioso nello smascherare le false soluzioni e i problemi mal posti; ma può rinnovare, anche, la sua apertura a percorsi diversi, non solo analitici, non solo positivistici, e tuttavia attrezzati a farsi carico della "fatica" della razionalità, tali qual è stato, eminentemente, il percorso tracciato per noi da Sergio Cotta.